



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Deliberazione n. 884

del. 27-10-2020

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Chirurgia Generale d'Urgenza e l'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri - IRCCS per la conduzione di una sperimentazione dal titolo: **STUDIO CLINICO "CHIRURGIA PROFILATTICA E CHEMIOTERAPIA IPERtermica INTRAPERITONEALE (HIPEC CO2) VERSO CHIRURGIA STANDARD IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE DEL COLON (CRC) AD ALTO RISCHIO DI SVILUPPARE CARCINOSI PERITONEALE. RISULTATI A BREVE E LUNGO TERMINE. STUDIO COLLABORATIVO RANDOMIZZATO CONTROLLATO. CHECK PROT. IRFMN-CRC-7813 - CODICE EUDRACT: 2019-001437-14**

Sperimentatore: Prof. Gaspare Gulotta

Centro: U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

Promotore: Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri - IRCCS

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacale Sig.ra <u>G. Scalici</u></p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti. **Il Dirigente Amministrativo :**

Il Commissario Straordinario


Ai sensi del D.A. n.599 dell'01 luglio 2020

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92

così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99

del Direttore Sanitario dott.ssa Giovanna VOLO

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Delibera n. 886 del 27-10-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO** Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;
- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 1149 del 21.12.2016 di rinnovo del Comitato Etico Palermo 1.
- VISTA** la nota del 18.11.2009 prot. n.3277, concernente" attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda";
- VISTO** Il verbale del Comitato Etico Palermo 1 approvato con verbale n. 2/2020 di approvazione della sperimentazione clinica dal titolo: **STUDIO CLINICO "CHIRURGIA PROFILATTICA E CHEMIOTERAPIA IPERTERMICA INTRAPERITONEALE (HIPEC CO2) VERSO CHIRURGIA STANDARD IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE DEL COLON (CRC) AD ALTO RISCHIO DI SVILUPPARE CARCINOSI PERITONEALE. RISULTATI A BREVE E LUNGO TERMINE. STUDIO COLLABORATIVO RANDOMIZZATO CONTROLLATO. CHECK**

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Di approvare la richiesta di stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Chirurgia Generale d'Urgenza e l'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri - IRCCS per la conduzione di una sperimentazione dal titolo: **STUDIO CLINICO "CHIRURGIA PROFILATTICA E CHEMIOTERAPIA IPERtermica INTRAPERITONEALE (HIPEC CO2) VERSO CHIRURGIA STANDARD IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE DEL COLON (CRC) AD ALTO RISCHIO DI SVILUPPARE CARCINOSI PERITONEALE. RISULTATI A BREVE E LUNGO TERMINE. STUDIO COLLABORATIVO RANDOMIZZATO CONTROLLATO. CHECK -PROT. IRFMN-CRC-7813 - CODICE EUDRACT: 2019-001437-14**

Sperimentatore: Prof. Gaspare Gulotta

Centro: U.O.C. di Chirurgia Generale e d'Urgenza

Promotore: Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri - IRCCS


Di prendere atto che lo sperimentatore, ha dichiarato di accantonare i proventi derivanti dallo Sponsor per la conduzione dello studio, in attesa di determinazioni successive;

Eventuali variazioni sulla modalità di ripartizione dei proventi da parte dello sperimentatore potranno essere effettuate previa autorizzazione della Direzione Strategica;

Di prendere atto che dal compenso erogato dalla Società Farmaceutica verranno decurtate eventuali spese derivanti per l'esecuzione di indagini strumentali ed esami di laboratorio, quantificati dai Responsabili delle UU.OO. coinvolte nell'esecuzione dello studio.

Lo Sperimentatore Principale avrà cura di quantificare e contestualmente comunicare all'Area Gestione Economico-Finanziaria l'importo totale delle prestazioni effettuate ai fini, della sperimentazione.

A tal fine, di procedere alla stipula del relativo atto convenzionale secondo lo schema allegato alla presente deliberazione unitamente al protocollo che ne fa parte integrante.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 01-11-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario

Responsabile _____

CONVENZIONE PER STUDIO CLINICO

TRA

l'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS, di seguito denominato "Istituto", con sede in Milano - Via Mario Negri 2, C.F. e P. IVA 03254210150, rappresentato dal Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi, autorizzato alla firma in forza di procura atto a rogito Notaio Francesco Guasti in data 28 giugno 2018 n. 42011/14733 di Rep.

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO CON SEDE LEGALE IN PALERMO VIA DEL VESPRO 127 - 9027 PALERMO - C.F. E P.I. 05841790826 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. ALESSANDRO CALTAGIRONE

di seguito collettivamente denominate "PARTI"

PREMESSO

- che l'Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS a nome dell'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), Promotore dello studio, intende avviare e condurre lo studio clinico dal titolo **"PROPHYLACTIC SURGERY PLUS HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY (HIPEC CO2) VERSUS STANDARD SURGERY IN COLORECTAL CARCINOMA AT HIGH RISK OF PERITONEAL CARCINOMATOSIS. SHORT AND LONG-TERM OUTCOMES. A COLLABORATIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF: ACOI, FONDAZIONE AIOM, SIC, SICE, SICO. CHECK STUDY"**. (di seguito denominato "STUDIO"), codice protocollo IRFMN-CRC-7813 (di seguito denominato "PROTOCOLLO")
- che il Promotore dello Studio, Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), ha affidato all'Istituto l'incarico di agire in nome e per conto del Promotore nelle attività di gestione, coordinamento e monitoraggio dello Studio;
- che con istanza in data 23.04.2019 l'Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS ha richiesto al Comitato Etico competente per l'Azienda la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio;
- che oggetto della presente convenzione è l'esecuzione dello Studio;
- che il protocollo costituisce parte integrante della presente convenzione e che costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al Comitato Etico e approvati dal medesimo, anche non allegati alla presente convenzione;
- che lo Studio potrà iniziare solo dopo l'emanazione del parere favorevole del Comitato Etico e l'Autorizzazione da parte di AIFA, in conformità alla vigente normativa;
- che la sperimentazione clinica sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture dell'Azienda potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 /4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione;

- che l'Istituto ha ottenuto Parere Unico favorevole all'esecuzione dello Studio espresso in data 20.06.2019 dal Comitato Etico Gemelli (competente per il Centro Coordinatore), ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 211/03;
- che l'Istituto ha chiesto ed ottenuto dall'Azienda la disponibilità ad effettuare tale Studio presso la Unità Operativa di Chirurgia d'Urgenza dell'Azienda stessa (di seguito denominata "UO"); che l'Azienda assicura che l'esecuzione dello Studio avverrà con personale strutturato, e/o personale non strutturato autorizzato alla frequenza, il quale non è autorizzato a sottoscrivere contratti diretti con l'Istituto relativi allo Studio in argomento (di seguito denominati "SPERIMENTATORI");
- che gli Sperimentatori coinvolti a vario titolo nello Studio non detengono interessi diretti o indiretti nei confronti dell'Istituto;
- che le prestazioni oggetto della presente convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato fra l'Istituto ed il Responsabile e/o gli Sperimentatori;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del SSN;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO

L'Istituto affida all'Azienda e per essa alla UO, che accetta, l'esecuzione dello Studio, così come identificato nel Protocollo.

Art.3 – VALIDITA' E MODIFICHE

La presente Convenzione avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario all'espletamento dello Studio.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 4 – REFERENTI DELLA SPERIMENTAZIONE

Il Responsabile dello Studio è il Prof. Gaspare Gulotta (di seguito denominato "Responsabile"), della UO Chirurgia d'Urgenza, che si assume la responsabilità scientifica nei confronti dell'Istituto relativamente allo Studio stesso e che sarà affiancato dagli Sperimentatori. Il responsabile per l'Istituto della gestione della presente convenzione e della conduzione scientifica dello Studio è il Dott. Valter Torri.

Art. 5 – OBBLIGAZIONI DEL CENTRO

Lo Studio dovrà essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, visionato ed accettato dal Responsabile dello Studio, ed in conformità a tutte le normative nazionali e comunitarie applicabili alle sperimentazioni cliniche ed ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica.

In particolare il Responsabile si farà carico di:

- Informare l'Istituto dei risultati delle valutazioni del protocollo da parte del Comitato Etico indipendente;
- Ottenere il consenso informato dei soggetti e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa vigente e prima del loro arruolamento nello Studio;

- Trattare i dati personali dei soggetti in accordo alla normativa vigente e ottenere il consenso da ogni soggetto per qualsiasi trattamento o trasferimento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy;
- Fornire all'Istituto i dati aggiornati relativi al personale coinvolto nello Studio e autorizzare il loro trattamento nei termini previsti dalle vigenti leggi sul trattamento dei dati personali;
- Custodire, immagazzinare, distribuire e somministrare il farmaco in Studio in condizioni appropriate e in modo conforme al Protocollo approvato, con le leggi applicabili;
- Conservare la documentazione completa e corretta relativa allo Studio;
- Notificare all'Istituto l'occorrenza di eventi avversi seri (SAE) entro 24 ore dal loro verificarsi, oltre che aggiornarlo in tempi brevi sulla loro evoluzione e rispondere ad eventuali domande di chiarimento secondo quanto previsto dalle vigenti linee guida in materia di farmacovigilanza; inoltre, avvisare l'Istituto di qualsiasi dato relativo alla tossicità o alla qualità del prodotto che possa avere un impatto sulla sicurezza dei soggetti partecipanti allo Studio;
- Garantire l'accurata e puntuale compilazione delle schede raccolta dati elettroniche (e-CRF) e impegnarsi a rispondere alle domande di chiarimento e completamento dei dati (DCF) inviate dall'Istituto;
- Notificare l'Istituto entro sette (7) giorni dalla conoscenza di eventuali richieste di ispezione o di indagini da parte delle Autorità Regolatorie o di eventuali verifiche interne a seguito dei quali lo Studio sia risultato essere o sia in violazione delle leggi applicabili e/o in caso di qualsiasi richiesta di ispezione formulata dalle Autorità Regolatorie, per il controllo o l'ispezione del centro sperimentale, dei dati dello Studio o circa le attività dello Sperimentatore Principale;
- Presentare all'approvazione dell'Istituto copia di qualsiasi pubblicazione che abbia come oggetto lo Studio.

Art. 6 – N. DI PAZIENTI, DISPOSITIVO E FARMACI IN STUDIO, E MATERIALE NECESSARIO

Lo Studio verrà effettuato con un numero globale di 330 (trecentotrenta) pazienti che dovranno essere trattati in conformità a quanto previsto dal Protocollo dopo il rilascio dell'autorizzazione allo Studio, da parte dell'Azienda.

Il dispositivo in studio verrà fornito in comodato d'uso dall'Azienda ACTA.

Il kit per la procedura HIPEC, monouso per paziente, verrà acquistato direttamente dalla struttura in cui viene svolto lo studio alla cifra di 2.500euro cad.

I farmaci in studio saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Istituto dichiara di aver stipulato una idonea copertura assicurativa in accordo a quanto richiesto dalla normativa vigente (D.M. del 14.7.2009 e s.m.i.) con la Compagnia assicurativa LLOYD'S. Qualora la polizza non copra tutta la durata dello Studio, entro la sua scadenza l'Istituto si impegna al rinnovo della copertura assicurativa almeno alle medesime condizioni normative.

Art. 8 – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione dello Studio non sono previsti corrispettivi.

Art.9 – RISPETTO DELLA PRIVACY

L'Azienda acconsente che, presso i propri locali, i rappresentanti delegati dall'Istituto possano prendere visione di tutta la documentazione relativa allo Studio, compresi i documenti originali, nel rispetto dei principi relativi alla riservatezza e confidenzialità sull'identità dei pazienti ed al trattamento dei dati sensibili (in particolare il D.Lgs 196/03 e s.m.i. e l'autorizzazione 2/2008 e le Linee Guida adottate con deliberazione n. 52 del 24.7.2008 dal Garante per la protezione dei dati personali e s.m.i.), fermo restando il carattere temporaneo di accesso a tali dati.

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente, l'Azienda e l'Istituto sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlati all'effettuazione dello Studio oggetto della presente convenzione. Il

Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda è titolare è il Responsabile dello Studio o Sperimentatore di cui al precedente art. 4, il quale, prima di iniziare lo Studio deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L'Azienda sarà responsabile della conservazione di tale documento. L'informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato Etico e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee Guida 24 luglio 2008).

10.2 l'Istituto potrà inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente (4), i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano per l'esecuzione di specifiche attività relative allo Studio. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.

10.3 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.

Art. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicarli a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

Art. 12 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Azienda manterrà le informazioni correlate allo Studio nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto dell'Istituto. L'Azienda garantisce che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso al Responsabile e ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, estranea all'Azienda, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. L'Azienda, in assenza di consenso scritto da parte dell'Istituto, si impegna a non rivelare informazioni relative al materiale di Studio ricevuto, anche dopo la scadenza del presente accordo, fino alla caduta in pubblico dominio di tali informazioni.

Art. 13 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Azienda si impegna alla conservazione di tutta la documentazione per il periodo previsto dalla normativa applicabile.

Art. 14 – PROPRIETA' DEI DATI

L'Istituto sarà il proprietario dei dati prodotti dallo Studio di cui alla presente Convenzione.

Art. 15 – DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'Istituto si impegna a rendere pubblici i dati dello Studio secondo i modi e i tempi di divulgazione previsti dal Protocollo. L'Istituto riconosce agli Sperimentatori il diritto di utilizzare i dati derivanti dallo Studio a fini educativi, per relazioni durante i congressi e per pubblicazioni scientifiche, a condizione che il manoscritto e gli abstract siano stati verificati e convalidati dall'Istituto, al fine di garantire l'esattezza e la valenza scientifica dell'informazione. Lo sperimentatore a tale scopo invierà all'Istituto una copia del materiale per revisione ed eventuali commenti con almeno 30 giorni di anticipo e quest'ultimo non potrà negare il proprio consenso all'utilizzo dei risultati senza validi motivi.

Nel caso di Studio multicentrico lo Sperimentatore si impegna comunque a non divulgare i risultati del suo Centro prima che siano pubblicati i risultati globali dello Studio.

Art. 16 – RISOLUZIONE

Le Parti si riservano il diritto di risolvere anticipatamente, per qualsiasi motivo, la presente Convenzione, attraverso una comunicazione da inviare, a mezzo raccomandata A.R., al Responsabile dello Studio e all'Istituto

Art.17 – SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti la presente Convenzione per bolli e copie sono a carico dell'Istituto. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è redatta in lingua italiana ed è sottoposta alla legge italiana. Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione che le Parti non fossero in grado di risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Le parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata negoziata in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto

Il Direttore

Prof. Giuseppe Remuzzi

Firmato digitalmente da: REMUZZI GIUSEPPE

Data: 07/10/2020 14:17:00

Data _____

Per l'Azienda Ospedaliera

Il Commissario Straordinario

Alessandro Caltagirone

Firmato digitalmente da

Alessandro Maria Caltagirone

CN = Caltagirone Alessandro Maria

C = IT

Data _____